

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

*Regolamento emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 293/2024 del 05/03/2024
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)*

Indice

<u>PREAMBOLO</u>	2
<u>CAPO I PRINCIPI ETICI DELL'ATENEO</u>	3
<u>SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
<u>SEZIONE II INTEGRITÀ ACCADEMICA E CONDOTTA ETICA NELLA RICERCA E NELL'INSEGNAMENTO</u>	6
<u>SEZIONE III MERITO, EQUITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ</u>	9
<u>SEZIONE IV RESPONSABILITÀ, INDIPENDENZA E CONFLITTO DI INTERESSE</u>	12
<u>SEZIONE V COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DIFFUSIONE LIBERA E APERTA DELLA CONOSCENZA</u>	14
<u>SEZIONE VI AMBIENTE, RELAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI, RAPPORTI INTERNAZIONALI</u>	15
<u>CAPO II OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO</u>	19
<u>SEZIONE I OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO NELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA</u>	19
<u>SEZIONE II OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI SERVIZIO</u>	21
<u>CAPO III VIOLAZIONI DEL CODICE ED ENTRATA IN VIGORE</u>	32

PREAMBOLO

1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna consapevole dell'importante funzione sociale e formativa dell'Istituzione universitaria, riconosce i principi fondamentali e i valori etici condivisi dalla comunità scientifica internazionale posti alla base della ricerca scientifica e tecnologica, dell'insegnamento e di ogni altra attività universitaria.
2. L'Università promuove un elevato livello di responsabilità e d'impegno sociale, istituzionale e individuale. Considera l'etica e la responsabilità dei comportamenti quali valori fondamentali per il perseguimento delle finalità istituzionali, per favorire il merito e l'eccellenza, lo scambio con la comunità scientifica nazionale ed internazionale, la creazione di un ambiente professionale aperto al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, la tutela dei valori della persona in tutti i suoi aspetti.
3. Con l'emanazione del Codice Etico e di Comportamento, di seguito denominato "Codice", l'Università richiede alla propria comunità di persone, nel rispetto dei ruoli e delle specifiche competenze, di osservare e di promuovere:
 - a) i principi fondamentali riconosciuti dalle Convenzioni e dalle Carte dei diritti umani adottati in sede internazionale, europea e nazionale; i principi etici della Magna Charta Universitatum, richiamati nelle Guidelines for an Institutional Code of Ethics in Higher Education; dell'European Charter for Researchers e dal Code of Conduct for the Recruitment of Researchers; della Carta dei diritti degli studenti universitari;
 - b) le norme costituzionali e le disposizioni dell'ordinamento nazionale relative alla trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni; alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità; al Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici; alla disciplina antiriciclaggio sulla segnalazione di operazioni sospette;
 - c) i principi costitutivi e di indirizzo enunciati nel Titolo I dello Statuto di Ateneo, che qui si intendono integralmente richiamati.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- d) l'utilizzo etico delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale a favore del benessere sociale e ambientale, nel rispetto dei principi e dei valori europei, dei diritti fondamentali della persona, della non discriminazione e della normativa in materia di privacy e di copyright;**
- e) una cultura della consapevolezza e della responsabilità rispetto al tema del duplice uso dei risultati della ricerca, al fine di individuare i relativi rischi e minimizzare gli eventuali danni, nel rispetto della normativa nazionale, europea e internazionale.**

**CAPO I
PRINCIPI ETICI DELL'ATENEO**

**SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il Codice individua i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità etico-sociali nei confronti dell'Istituzione di appartenenza, definisce le regole di condotta nell'ambito della comunità e nei confronti di tutti coloro che direttamente o indirettamente entrano in relazione con l'Ateneo.
2. Il Codice disciplina i rapporti interni tra gli appartenenti alla comunità universitaria e le relazioni con gli interlocutori esterni, al fine di evitare ogni forma di discriminazione e abuso, di regolare i conflitti d'interesse, di migliorare il clima organizzativo e l'ambiente di lavoro, favorendo l'emergere di comportamenti virtuosi e la prevenzione di condotte eticamente non corrette o illecite.
3. I principi enunciati nel Preambolo indirizzano l'interpretazione delle singole disposizioni del Codice e la risoluzione delle questioni etiche rilevanti in tutte le attività universitarie.
4. L'adozione e l'osservanza delle disposizioni del Codice non pregiudica l'applicazione delle norme giuridiche in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

5. **Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università di Bologna, in coerenza con le Linee Guida per la visibilità di genere nella Comunicazione istituzionale, il presente Regolamento, ogni volta in cui è possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando per esigenze di sintesi è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.**

**Art. 2
(Ambito di applicazione)**

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo, il Codice è applicabile a tutta la comunità universitaria così individuata:
- a) personale docente, personale ricercatore a tempo indeterminato, collaboratori ed esperti linguistici, personale dirigente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato;
 - b) personale ricercatore a tempo determinato, nei limiti della disciplina contrattuale;
 - c) personale di altre Amministrazioni pubbliche in posizione di comando o distacco presso l'Ateneo;
 - d) studentesse e studenti;
 - e) **assegniste** e assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio e di ricerca che svolgono la propria attività presso l'Ateneo;
 - f) componenti degli Organi accademici e degli Organismi collegiali di Ateneo, secondo quanto definito nei relativi atti di incarico e di nomina;
 - g) titolari di contratti di didattica e di ricerca, collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di incarico, anche a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca, nei limiti e con le modalità definite da specifiche clausole o disposizioni inserite nei relativi contratti o atti di incarico.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Codice si intendono per:
- a) docenti, anche i professori e le professoresse in visita e provenienti da altre Università e i docenti dell'Ateneo in visita presso altre Università, i professori e le professoresse e i

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
ricercatori e le ricercatrici dell'Ateneo, i professori e le professoresse Emeriti/Emerite
dell'Ateneo;

b) **studentesse e studenti, a titolo esemplificativo, coloro che sono iscritti ad un corso di studio, a un corso professionalizzante, a un corso di dottorato, a una Scuola di Specializzazione, a singole attività formative, indipendentemente dall'anno accademico di ultima iscrizione nonché gli iscritti e registrati all'Università di Bologna nell'ambito di programmi di scambio con Università estere.**

3. Le disposizioni del Capo II, Sezione II - Obblighi di comportamento connessi all'attività di servizio - del presente Codice:

a) costituiscono principi generali di comportamento per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e si applicano per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;

b) per il personale dirigente, tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici costituiscono integrazione e specificazione del Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. e ii.), ai sensi dell'art. 54, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

c) si estendono, per quanto compatibili, alle **assegniste** e agli assegnisti di ricerca, **alle titolari** e ai titolari di contratti, incarichi e rapporti di collaborazione istituzionale, di didattica e di ricerca, di cui al comma 1, lettera e), f), g) del presente articolo;

d) fatta salva la disciplina prevista dall'art. 3 del presente Codice, non trovano applicazione nei confronti degli studenti.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera g) del presente articolo, le norme contenute nel Capo II, Sezione II del Codice si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo, dell'Ateneo. Tali disposizioni si estendono inoltre nei confronti dei collaboratori degli enti esecutori di opere o fornitori di beni o servizi a favore dell'Ateneo, con le modalità approvate dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul Portale d'Ateneo.

Art. 3

(Attività assistenziali svolte presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale)

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano all'attività assistenziale svolta presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale da:
 - a) professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori e personale tecnico-amministrativo in regime di convenzione;
 - b) **assegniste** e assegnisti di ricerca, **dottorande** e dottorandi di ricerca autorizzati dalle Aziende sanitarie allo svolgimento di attività assistenziale;
 - c) medici in formazione specialistica;
 - d) studentesse e studenti dei Corsi di studio delle Professioni mediche e sanitarie.
2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, fermo restando il proprio stato giuridico, è applicabile anche il Codice di Comportamento della Struttura sanitaria presso cui svolgono l'attività di lavoro, studio, didattica e ricerca, comprese le conseguenze previste in caso di eventuale violazione. Tali conseguenze non potranno comunque superare i limiti stabiliti dalle norme e dagli accordi in essere con il Servizio Sanitario Regionale. Resta ferma la potestà disciplinare in capo all'Università e la prerogativa di apprezzare secondo il proprio ordinamento anche le condotte rilevanti secondo il Codice di Comportamento delle Strutture sanitarie.
3. I soggetti di cui al comma 2, nel caso in cui ritengano di riscontrare difformità o conflitto fra i Codici di Comportamento dell'Azienda e dell'Ateneo e che da ciò derivino conseguenze negative, possono segnalarlo al Rettore per gli opportuni provvedimenti.

SEZIONE II

INTEGRITÀ ACCADEMICA E CONDOTTA ETICA NELLA RICERCA E NELL'INSEGNAMENTO

Art. 4

(Libertà, autonomia ed eccellenza nella ricerca e nella didattica)

1. L'Università riconosce l'autonomia della ricerca scientifica e la libertà dell'insegnamento come valori fondamentali per la creazione e la diffusione della conoscenza; si impegna a promuovere un contesto scientifico ed istituzionale idoneo ad incentivare la formazione permanente, le

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

relazioni di scambio nella comunità scientifica ed accademica nazionale e internazionale, quali presupposti per il raggiungimento dell'eccellenza.

2. L'Università promuove lo svolgimento di un'attività didattica e di ricerca responsabile e di elevata qualità attraverso il perseguimento dei migliori standard riconosciuti a livello internazionale, la valorizzazione delle capacità ed esperienze individuali, l'arricchimento continuo delle conoscenze; garantisce lo sviluppo di programmi di formazione volti a rafforzare e difendere i valori etici e l'integrità accademica; incentiva la discussione e il confronto sulle questioni etiche d'interesse per la comunità.
3. Il corretto adempimento dei doveri istituzionali da parte di ogni componente della comunità universitaria prevale sull'esercizio di qualunque altra, pur legittima, attività professionale ed extraistituzionale.

Art. 5

(Attività didattica e rapporti con gli studenti)

1. L'Università riconosce negli studenti la componente centrale del proprio sistema verso la quale orienta la propria attività, promuovendo percorsi formativi di alto livello culturale e professionale, tenuto conto delle esigenze espresse dalla società nel suo complesso; sostiene l'accesso agli studi superiori adoperandosi per la rimozione degli eventuali ostacoli anche in collaborazione con le Università e gli Istituti di formazione nazionali ed internazionali.
2. Il rapporto tra docenti e studenti è ispirato ai principi d'integrità, fiducia, collaborazione e correttezza reciproca, rispetto della persona, pari opportunità e assenza di ogni discriminazione.
3. Nei rapporti con gli studenti l'Università promuove:
 - a) un'efficace attività d'orientamento, finalizzata:
 - ∴ alla scelta consapevole del percorso universitario, favorendo la preparazione alle prove d'ammissione nel l'assolvimento degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi (orientamento in entrata);
 - ∴ alla definizione più adeguata del percorso formativo personale, anche attraverso esperienze curriculari in ambito internazionale e lavorativo (orientamento in *itinere*);

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- ∴ alla creazione di opportunità d'inserimento nel mercato del lavoro, attraverso l'attivazione di servizi per l'orientamento in uscita (*job placement* e orientamento al lavoro).
- b) l'organizzazione secondo criteri di trasparenza e riconoscimento del merito delle attività didattiche, delle prove di ammissione ai corsi e delle verifiche del profitto;
- c) il diritto degli studenti a fruire di spazi comuni, di socialità e di confronto;
- d) un'elevata qualità dei servizi a supporto della didattica e del diritto allo studio;
- e) la rimozione delle barriere architettoniche che impediscono la piena fruizione dei servizi da parte degli studenti diversamente abili;
- f) una procedura trasparente e condivisa per la rilevazione delle opinioni degli studenti sui contenuti e sull'organizzazione della didattica.

Art. 6

(Qualità e trasparenza nell'attività scientifica e di ricerca)

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono responsabili della qualità e della trasparenza della propria attività scientifica e di ricerca, nel rispetto dei più elevati standard etici relativi a metodologie, diffusione e utilizzo dei risultati. L'attività di ricerca non deve perseguire finalità ed obiettivi in contrasto con i principi e i valori promossi dal presente Codice e da altri organismi con competenze in ambito etico previsti dall'organizzazione dell'Ateneo.
2. Nella distribuzione delle risorse destinate al finanziamento della ricerca, l'Università considera i bisogni e le specificità disciplinari, il contributo individuale e di gruppo apportato nell'ambito scientifico.
3. L'Università si impegna a garantire la massima condivisione e la diffusione dei risultati della ricerca scientifica e promuove l'accesso alla conoscenza attraverso ogni mezzo idoneo, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del presente Codice.

Art. 7

(Tutela della proprietà intellettuale)

1. L'Università considera l'eccellenza nella ricerca e le applicazioni delle invenzioni come elementi fondamentali per il progresso della collettività e il miglioramento della qualità della vita. I componenti della comunità universitaria condividono l'obiettivo di gestire nell'interesse

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
pubblico i risultati della ricerca, la proprietà intellettuale e il trasferimento tecnologico. Tale obiettivo viene perseguito nell'attività istituzionale, nelle collaborazioni con enti pubblici e privati e nell'esercizio delle attività extraistituzionali in ambiti scientifico-disciplinari inerenti alle proprie mansioni.

2. Con riferimento ai brevetti e agli altri titoli di proprietà intellettuale, i diritti patrimoniali di sfruttamento sono a favore dell'Università e/o dei singoli inventori, secondo quanto previsto dalla legge, dai regolamenti d'Ateneo e dal rapporto contrattuale tra inventori e Ateneo. L'Università promuove la valorizzazione e la gestione della proprietà intellettuale, in collaborazione con gli inventori e nel rispetto dell'equo riconoscimento dovuto per legge.

SEZIONE III MERITO, EQUITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

Art. 8 (Riconoscimento del merito)

1. L'Università riconosce e promuove il merito individuale, quale criterio essenziale di valorizzazione personale e professionale. Con riferimento al reclutamento ed alle progressioni di carriera, il merito costituisce parametro di valutazione **oggettiva** e di selezione, secondo le capacità, conoscenze ed esperienze.
2. Il merito è criterio attraverso il quale gli studenti sono valutati in relazione ai programmi di studio e premiati nelle forme e modalità previste dalla disciplina di Ateneo.
3. L'Università promuove iniziative di carattere formativo che accrescano le competenze professionali e le esperienze del personale, a beneficio dell'intera comunità universitaria. Attiva procedure di valutazione interna ed esterna delle Strutture e del personale in relazione ad obiettivi predefiniti, idonei a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative ed individuali.

Art. 9 (Tutela della persona e benessere nell'ambiente di lavoro)

1. L'Università favorisce condizioni di benessere psicofisico e un sereno clima organizzativo negli ambienti di lavoro. Predisporre strumenti d'indagine ed ascolto tesi a comprendere i bisogni

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna - delle persone, a valutare l'impatto dei cambiamenti organizzativi ed avviare, ove necessario, processi di miglioramento, di ausilio, d'integrazione lavorativa, di accompagnamento sostegno per le persone in situazioni di disagio e vulnerabilità, al fine di favorire la loro piena inclusione nella comunità universitaria.

2. Ai componenti della comunità universitaria è richiesto d'improntare i rapporti interpersonali secondo i principi di correttezza, lealtà e rispetto reciproco che sono propri del rapporto di colleganza, da intendersi quale vincolo di appartenenza all'Istituzione a prescindere dai ruoli ricoperti, nonché di astenersi da ogni comportamento potenzialmente lesivo dell'onore, della reputazione, della libertà e dignità della persona.

Art. 10

(Rifiuto di ogni discriminazione e cultura delle pari opportunità)

1. L'Università riconosce eguale dignità a tutte le persone e rifiuta ogni forma di pregiudizio personale o sociale. Non ammette alcuna forma di discriminazione, diretta o indiretta, di individui o di gruppi, basata su genere, **nazionalità, origine etnica o sociale, età, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità, condizioni personali o di salute, convinzioni personali o politiche, caratteristiche o altri fattori discriminatori.**
2. L'Università si impegna a svolgere un'azione di prevenzione delle discriminazioni, valorizzando la tutela della persona, assicurando in ogni attività istituzionale il rispetto della parità di trattamento a parità di condizioni e di ruolo, nonché diffondendo la cultura delle pari opportunità.

Art 11

(Molestie sessuali e morali)

1. L'Università contrasta le molestie di natura sessuale e morale, anche in considerazione del carattere discriminatorio e lesivo della dignità umana. Rifiuta ogni comportamento con connotazioni aggressive, ostili, denigratorie, persecutorie e vessatorie, assicurando la piena protezione della vittima; adotta le misure idonee a prevenire tali comportamenti illeciti e

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

promuove la cultura del rispetto della persona anche attraverso iniziative formative ed educative.

2. Costituisce molestia sessuale o morale ogni comportamento indesiderato da parte di chi lo subisce, come definito dalla normativa vigente. Rappresenta circostanza aggravante l'esistenza d'una posizione di asimmetria o subordinazione gerarchica tra la persona che molesta e la vittima, in particolare quando tale condotta sia imposta come condizione per l'accesso all'impiego e la progressione di carriera. Assumono particolare gravità le molestie e le vessazioni morali, gli abusi e le attenzioni indesiderate di natura sessuale nei confronti degli studenti.
3. Fatti salvi i doveri di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Università incoraggia a segnalare ogni comportamento abusivo o vessatorio da parte di chi ne abbia avuto diretta conoscenza.

Art. 12

(Nepotismo e favoritismo)

1. L'Università disapprova e contrasta i fenomeni di nepotismo e di favoritismo, in quanto lesivi della dignità della persona, dell'integrità professionale, dell'imparzialità, del riconoscimento del merito individuale e delle libertà accademiche.
2. Il nepotismo si configura quando un componente della comunità universitaria si avvalga, in modo diretto o indiretto, del proprio ruolo o della propria autorevolezza per concedere benefici o agevolare l'attribuzione indebita di incarichi a vantaggio del coniuge, convivente, parenti o affini sino al quarto grado e altre persone a cui sia legato da rapporti di natura personale. Il nepotismo include l'influenza indebita sulle procedure concorsuali e di selezione o comunque dirette al conseguimento di altra utilità, anche con ricorso a finanziamenti esterni e riguardanti, in particolare, la fase iniziale della carriera universitaria e l'accesso all'impiego.
3. Nel passaggio tra le diverse fasi della carriera universitaria può costituire nepotismo la coincidenza fra il settore concorsuale d'inquadramento del docente e quello dei soggetti indicati al precedente comma 2 e il contestuale svolgimento delle attività istituzionali da parte dei predetti soggetti nello stesso Dipartimento o struttura universitaria. L'Università richiede ai propri componenti di evitare le situazioni di nepotismo e di astenersi dal partecipare

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

all'adozione di decisioni od attività che possano coinvolgere interessi dei soggetti richiamati nel comma 2.

4. Alle procedure pubbliche di selezione dei ricercatori e alle procedure di chiamata dei professori ai sensi dell'articolo 18, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 **non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela** o di affinità sino al quarto grado nei confronti di un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che bandisce la procedura.
5. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo nei confronti di allievi e collaboratori, anche inquadrati in posizioni subalterne, intese come condotte ingiustificate e arbitrarie in contrasto con il divieto di discriminazione, il riconoscimento del merito e lesive del prestigio dell'Università.

Art. 13

(Abuso della propria posizione nelle relazioni interne ed esterne)

1. L'Università disapprova e contrasta l'esercizio per fini privati delle funzioni istituzionali. Agli appartenenti alla comunità universitaria non è consentito di utilizzare la propria posizione gerarchica, accademica o organizzativa per ottenere vantaggi nelle relazioni interne ed esterne, pretendendo l'esecuzione di prestazioni o servizi che non si configurano come adempimenti di obblighi giuridici da parte di altri, ovvero per attuare un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti assegnati ad altri.
2. Costituiscono abuso della propria posizione i comportamenti diretti ad ottenere prestazioni o servizi da altri che, sebbene non espressamente vietati dalle disposizioni normative, siano in contrasto con i principi del presente Codice.

SEZIONE IV

RESPONSABILITÀ, INDIPENDENZA E CONFLITTO DI INTERESSE

Art. 14

(Responsabilità e conflitto di interessi)

1. In conformità ai propri principi costitutivi, l'Università è autonoma e pluralista, libera da condizionamenti e indipendente da qualsiasi centro d'interesse esterno. Richiede ai propri componenti di osservare, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, i principi di

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

correttezza ed imparzialità, nell'esclusivo interesse dell'Istituzione ed evitando situazioni di conflitto di interessi.

2. Il conflitto di interessi si verifica quando l'interesse privato, personale o professionale del responsabile di una decisione contrasti con il principio d'imparzialità e, in particolare, quando l'interesse privato sia anteposto a quello dell'Università. Tale situazione può prescindere dall'esistenza d'un vantaggio economico o altra utilità.
3. In applicazione delle disposizioni normative vigenti, l'Ateneo individua le situazioni di conflitto di interesse relative allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, anche valutando per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente Codice, l'assetto delle attività assistenziali nell'Azienda Sanitaria di riferimento. Tale previsione si applica inoltre alle attività svolte nell'ambito di società accreditateo partecipate e negli organismi di cui all'articolo 39 dello Statuto. L'Ateneo individua le ipotesi di conflittodi interessi e di incompatibilità che non consentono l'accesso a cariche istituzionali dell'Ateneo o determinano la decadenza dalle medesime.
4. In sede di nomina dei propri rappresentanti in enti, società ed altri organismi, anche non partecipati, l'Università si impegna ad evitare ogni possibile conflitto e ad agire nell'esclusivo interesse dell'Istituzione.
5. L'Ateneo incoraggia la segnalazione delle situazioni di conflitto di interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 32 del presente Codice.

Art. 15

(Tutela del nome e dell'immagine dell'Università)

1. L'Università richiede a tutti i componenti della comunità di rispettare il nome e il prestigio dell'istituzione e di astenersi da comportamenti suscettibili di lederne l'immagine. Non è consentito l'utilizzo del nome, del marchio o dei segni distintivi dell'università per scopi non istituzionali o secondo modalità non previste dalla disciplina di Ateneo.
2. I componenti della comunità universitaria non rilasciano, attraverso qualsiasi mezzo d'informazione e comunicazione, dichiarazioni pubbliche in nome dell'Ateneo fuori dai casi

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

previsti dalla normativa vigente o senza espressa autorizzazione. Non esprimono opinioni strettamente personali spendendo il nome dell'Università.

3. I componenti della comunità universitaria utilizzano tutti i mezzi di comunicazione, **compresi i social media**, in modo corretto e nel rispetto dell'Istituzione e della riservatezza delle persone, evitando di diffondere informazioni, testi o immagini che possano nuocere al nome e al prestigio dell'Università. **I componenti della comunità universitaria, anche al fine di non diffondere notizie parziali o scorrette, verificano preventivamente la correttezza e la completezza di quanto viene comunicato.**
4. L'Università richiede a tutti i componenti della comunità di mantenere un comportamento rispettoso delle libertà costituzionali, del prestigio e dell'immagine dell'Istituzione, anche nell'utilizzo dei "social media".

Art. 16

(Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Nel trattamento dei dati personali, l'Università garantisce il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. Richiede ai componenti della comunità di utilizzare le informazioni relative alle attività universitarie nell'ambito del ruolo ricoperto e nel rispetto del segreto d'ufficio, mantenendo riservate le notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di obbligo di trasparenza in conformità alle disposizioni normative vigenti.
2. L'Università si impegna ad assicurare l'equilibrio tra le libertà fondamentali della persona e le esigenze di rilevazione e monitoraggio delle attività istituzionali.

SEZIONE V

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DIFFUSIONE LIBERA E APERTA DELLA CONOSCENZA

Art. 17

(Comunicazione interna e istituzionale)

1. Attraverso la comunicazione istituzionale e gli strumenti ad essa dedicati, l'Università favorisce la diffusione all'interno e verso l'esterno della propria immagine, identità e valori, funzioni ed

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna - attività istituzionali, anche nella prospettiva della rendicontazione sociale nei confronti dei suoi interlocutori.

2. L'Università gestisce le relazioni esterne secondo i principi di trasparenza e di correttezza. In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni verso l'esterno devono essere veritiere, complete, univoche e diffuse nel rispetto delle linee di indirizzo dell'Ateneo.

Art. 18
(Diffusione della conoscenza)

1. L'Università, consapevole della rilevanza sociale della ricerca, promuove ed incentiva ogni forma di diffusione della conoscenza e dei risultati scientifici per contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività.
2. L'Università promuove la diffusione della conoscenza non solo attraverso modalità tradizionali, ma anche con l'accesso agli archivi istituzionali per finalità di consultazione ed eventuale riuso della letteraturascientifica e dei risultati della ricerca, nei limiti della normativa di tutela del patrimonio culturale, della proprietà intellettuale, della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Art. 19
(Autonomia e libertà di critica)

1. L'Università promuove un contesto favorevole alle occasioni di confronto e riconosce le libertà di pensiero, di opinione ed espressione, anche in forma critica, al fine di garantire la piena esplicazione della persona, fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 15 del presente Codice.

SEZIONE VI
AMBIENTE, RELAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI, RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 20
(Uso delle risorse istituzionali e rispetto dell'ambiente)

1. L'Università richiede ai componenti della comunità di avvalersi delle risorse istituzionali, di provenienza pubblica o privata, secondo criteri di responsabilità e trasparenza, assicurando l'uso efficiente ed efficace delle stesse.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. L'Università non consente l'utilizzo di attrezzature di ricerca o didattiche, spazi, risorse umane, materiali o finanziarie per fini di natura personale o diversi da quelli istituzionali ovvero non espressamente autorizzati.
3. Gli appartenenti alla comunità assicurano la sostenibilità ambientale e la compatibilità delle attività universitarie con le esigenze di salvaguardia dei beni e delle risorse pubbliche.
4. **La gestione delle risorse dell'Università ai fini dello svolgimento delle attività amministrative avviene nel rispetto dell'ambiente e della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Deve seguire una logica di contenimento dei costi orientata anche all'efficienza energetica, che non pregiudichi la qualità dei risultati dell'azione amministrativa.**

Art. 21

(Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media)

1. L'Università promuove l'uso coordinato di tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media per favorire:
 - a) una conoscenza diffusa dell'Ateneo, della sua storia e del suo funzionamento;
 - b) l'accesso a informazioni chiare, complete e intelligibili dei servizi offerti;
 - c) la diffusione di conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale, anche dando visibilità a eventi istituzionali;
 - d) la trasparente circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo, nei limiti della normativa vigente in materia di riservatezza;
 - e) il ricorso a tecnologie e procedure semplificate e/o accessibili, anche allo scopo di favorire la modernizzazione dell'azione amministrativa.
2. Tutti i servizi informatici e telematici resi disponibili dall'Ateneo sono da considerarsi strumenti di lavoro tramite i quali realizzare le suddette finalità e garantire lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.
3. Ogni componente della comunità universitaria concorre a realizzare quanto definito ai precedenti commi, coerentemente con le attività di propria competenza, e si astiene dall'adottare comportamenti che possano recare danno o pregiudizio all'Università o a terzi.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

4. Ogni componente della comunità universitaria è pienamente responsabile delle attività svolte tramite l'uso delle credenziali istituzionali assegnategli, nonché dei dati trasmessi e/o resi pubblici nell'utilizzo di tecnologie informatiche e/o mezzi di informazione.

Art. 22

(Decoro dei luoghi di lavoro e di studio)

1. L'Università cura e promuove un ambiente di studio e di lavoro in grado di contribuire al miglioramento della qualità della vita e dell'attività delle persone.
2. Ogni componente della comunità universitaria è tenuto ad adottare un comportamento civile responsabile, conservando la funzionalità e il decoro dei luoghi di lavoro e di studio.

Art. 23

(Relazioni con gli organismi controllati, partecipati e accreditati dall'Ateneo)

1. Gli enti ed organismi di cui all'articolo 39 dello Statuto, controllati direttamente e indirettamente dall'Ateneo, sono tenuti ad adottare norme di comportamento coerenti con i principi richiamati nel presente Codice.
2. Negli enti pubblici e privati, partecipati e accreditati, l'Ateneo promuove l'adozione di una disciplina etica e di comportamento coerente con i principi del presente Codice.
3. Gli appartenenti alla comunità universitaria che svolgono la propria attività nell'ambito di società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari e negli enti partecipati dall'Ateneo, sono tenuti ad operare nel rispetto delle norme del presente Codice.

Art. 24

(Relazioni internazionali)

1. L'Università riconosce l'importanza delle relazioni internazionali e il loro contributo allo sviluppo della ricerca scientifica e della libertà dell'insegnamento; si impegna a promuovere un contesto istituzionale idoneo ad incentivare le relazioni di mutuo scambio, la dimensione internazionale della ricerca e della formazione.
2. Gli appartenenti alla comunità universitaria partecipano alla comunità scientifica internazionale attraverso progetti di ricerca, di didattica e di "capacity building"; nella realizzazione di tali

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

progetti comunicano correttamente e in modo chiaro il proprio ruolo istituzionale presso l'Ateneo, coordinando la propria attività con le competenti Aree dell'Amministrazione.

3. L'Università incentiva la mobilità internazionale dei propri studenti allo scopo di incrementare la qualità della formazione e garantisce il pieno riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, in coerenza con il progetto formativo del Corso di Studio. Adotta politiche ed azioni idonee a prevenire la dispersione delle conoscenze e promuove pari opportunità di accesso alla mobilità internazionale.
4. Gli appartenenti alla comunità universitaria promuovono la mobilità internazionale, condividendo nelle strutture in cui operano le relazioni e le conoscenze di partner stranieri e favoriscono la valutazione collegiale delle esperienze all'estero degli studenti. Rispettano le diverse forme di organizzazione degli Atenei partner e favoriscono la conoscenza e l'apprezzamento all'estero dell'Ateneo di Bologna.
5. L'Università promuove i progetti di mobilità internazionale e l'accesso all'istruzione superiore da parte degli studenti internazionali, rimuovendo ogni ostacolo rispetto alle relazioni di scambio; favorisce attraverso accordi e attività di rete la circolazione di studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici, evitando flussi unidirezionali. Gli appartenenti alla comunità universitaria concordano con l'Amministrazione l'eventuale ricorso ad agenti o intermediari per la promozione dei percorsi didattici e il reclutamento degli studenti internazionali, al fine di garantire standard di qualità elevata; operano affinché il materiale promozionale ed informativo diffuso all'estero sia completo, corretto e adeguato al contesto di diffusione, con particolare riguardo ai requisiti d'accesso, costi, forme di sostegno finanziario, requisiti linguistici, procedure.
6. L'Università collabora con i *partner* internazionali in base al principio di parità di trattamento, valorizzando le diversità e la complementarità delle competenze scientifiche e didattiche. Nell'erogazione dell'offerta formativa, nella realizzazione di laboratori e progetti scientifici o altre attività istituzionali attuate in Paesi e sistemi di istruzione esteri, l'Ateneo opera secondo i principi stabiliti dalle organizzazioni internazionali. Gli appartenenti alla comunità universitaria rispettano i principi e i codici etici internazionali.

CAPO II
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

SEZIONE I
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO NELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA

Art. 25
(Responsabilità dei docenti nel processo di formazione)

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria si impegnano a svolgere le attività didattiche nel rispetto dell'organizzazione complessiva e della programmazione dell'Ateneo.
2. Il docente è tenuto alla responsabile e corretta osservanza del proprio ruolo formativo, volto a favorire il percorso di crescita culturale degli studenti, ai quali è garantito lo svolgimento di un'attività didattica e formativa che si ispiri anche ai principi della *Carta dei diritti degli studenti universitari* approvata dal Consiglio Nazionale degli Studenti.
3. La valutazione della preparazione degli studenti è attuata secondo procedure prestabilite e preventivamente comunicate, da svolgersi in tempi compatibili con le esigenze di preparazione ed organizzazione degli studi. Le interazioni didattico-formative individuali con gli studenti, nei tempi e nei luoghi predefiniti, costituiscono parte essenziale dei doveri accademici del docente.
4. Il docente garantisce un servizio di ascolto degli studenti, raccoglie le loro sollecitazioni e rispetta le peculiarità individuali, incoraggia la difesa dei valori etici e d'integrità morale, il senso di responsabilità e di autodisciplina.

Art. 26
(Responsabilità degli studenti nell'ambito del percorso di studio)

1. Costituisce diritto e dovere degli studenti la partecipazione attiva alle attività didattiche e formative, adottando comportamenti collaborativi, corretti e rispettosi nei confronti dei docenti e di coloro che svolgono attività di lavoro o di studio nelle strutture dell'Università, nonché condividendo una cultura improntata all'onestà dei comportamenti, alla responsabilità e al rispetto dell'Istituzione.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. Nelle prove di verifica e nelle prove finali dei Corsi di studio gli studenti devono astenersi da comportamenti che arrechino disturbo, ostacolo ovvero risultino lesivi e/o disonesti nei confronti di altri studenti e dell'Istituzione. Sono contrari ai principi del presente Codice il plagio o la copiatura di testi altrui o altri comportamenti che possano impedire una corretta valutazione della prova.

Art. 27
(Responsabilità nella ricerca)

1. Nell'attività di ricerca gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti ad osservare una condotta corretta e responsabile, anche tramite l'adozione di prassi o protocolli di autodisciplina volti ad illustrare alla comunità scientifica la metodologia, i risultati e l'impatto etico.
2. Il personale docente e ricercatore è tenuto all'aggiornamento delle proprie conoscenze, garantendo il legame tra ricerca ed insegnamento; partecipa alle attività di monitoraggio e di valutazione individuale dell'attività di ricerca con spirito di collaborazione, certificando in modo corretto e veritiero i propri prodotti scientifici.
3. Nell'ambito dei gruppi di ricerca è compito del coordinatore o del supervisore:
 - a) promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità e professionalità;
 - b) valorizzare i meriti individuali e definire le responsabilità di ciascun partecipante;
 - c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, lo sviluppo delle idee e abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche che richiedono un approccio metodologico multidisciplinare;
 - d) assicurare una corretta gestione della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca.

Art. 28
(Risultati della ricerca e contrasto del fenomeno del plagio)

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale, anche in base all'articolo 7 del presente Codice. L'autore di un'opera dell'ingegno o di un brevetto di cui sia titolare l'Università e/o suscettibile di applicazione e

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
valorizzazione a favore della società, ha l'obbligo di non servirsene per fini privati, di osservare la riservatezza dei risultati sino alla divulgazione ufficiale e di adoperarsi in collaborazione con l'Università per una gestione dei risultati nell'interesse pubblico.

2. Nelle produzioni scientifiche collettive deve essere riconosciuto e valorizzato il contributo di tutti i componenti del gruppo di ricerca. Dal novero dei coautori non vanno escluse le persone che hanno collaborato e, viceversa, incluse quelle che non hanno apportato contributi.
3. L'Università non ammette alcuna forma di plagio e disonestà intellettuale, sia essa intenzionale o derivante da condotta negligente o dall'abuso della posizione gerarchica o d'influenza accademica. Integrano fattispecie di plagio la parziale o totale attribuzione a sé stessi o l'appropriazione della titolarità di progetti, idee, risultati di ricerche o invenzioni appartenenti ad altri, nonché l'attribuzione della paternità di un'opera dell'ingegno ad un autore diverso da quello reale. Il plagio include l'omissione e la falsificazione nella citazione delle fonti e prescinde dall'uso della lingua con la quale i prodotti scientifici sono presentati o divulgati.
4. L'Università richiede ad ogni componente della comunità di contrastare e segnalare i casi di plagio di cui sia venuto a conoscenza.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Art. 29

(Disposizioni di carattere generale)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e ss. mm e ii. (d'ora in poi Codice di comportamento nazionale) e fatto salvo l'ambito di applicazione definito dall'articolo 2, comma 4, del presente Codice, le norme della presente Sezione II integrano e specificano le previsioni del Codice di comportamento nazionale.

Art. 30
(Partecipazione ad associazioni e Organizzazioni)

1. Salvo il riconoscimento del diritto di associazione e di libera manifestazione del pensiero, il dipendente informa il Responsabile della struttura sulla propria adesione ad associazioni e organizzazioni quando gli ambiti di interesse possano interferire con il corretto svolgimento della sua attività d'ufficio. In ogni caso, è garantita la tutela delle opinioni religiose, politiche e sindacali.

Art. 31
(Comunicazione degli interessi finanziari)

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa in materia, all'atto dell'assegnazione alla struttura, il dipendente informa il Responsabile sui rapporti di collaborazione a titolo oneroso con soggetti privati che siano in corso o relativi ai tre anni precedenti e che interferiscano con l'attività e le decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle procedure a lui affidate. Tale informazione precisa se il rapporto di collaborazione coinvolge la propria persona, i parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente.

Art. 32
(Conflitto di interessi e obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni e dallo svolgimento di attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto con interessi personali, del coniuge, del convivente, di parenti e affini entro il secondo grado o che possano coinvolgere interessi di persone con le quali abbia frequentazione abituale, causa pendente, grave inimicizia, rapporti finanziari o societari significativi; il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2. Il dipendente comunica al Responsabile della struttura di appartenenza l'esistenza di una situazione di conflitto d'interessi. Tale conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.
3. Ferma restando la disciplina d'Ateneo in materia di incompatibilità e incarichi extraistituzionali, il dipendente che ricopra cariche gestionali o di rappresentanza in enti pubblici e privati, anche

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

non partecipati, nell'ambito di tali organismi si astiene dal prendere o partecipare a decisioni in conflitto d'interessi, in concorrenza o in contrasto con l'Ateneo, comunicando all'Amministrazione tale situazione. **Il dipendente non assume incarichi di patrocinio e di assistenza legale – anche per interposta persona ovvero partecipando ad associazioni o società di professionisti – nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo o avverso gli Enti controllati dall'Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo o gli Enti controllati dall'Ateneo. Sono altresì vietati gli incarichi assunti in contrasto con la disciplina sull'utilizzo del marchio o dei segni distintivi dell'Ateneo, che arrechino danno all'immagine dell'Ateneo, che siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso, o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità.**

4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono rese in forma scritta e, ove possibile, in via preventiva rispetto al compimento delle attività. L'ufficio o l'organo competente, assunte le informazioni necessarie, decide sull'astensione e adotta gli atti conseguenti, dandone comunicazione scritta al dipendente. Qualora il conflitto di interessi riguardi un dirigente, la decisione è assunta dal Direttore Generale; nel caso **in cui riguardi il Direttore Generale, un Direttore di Dipartimento la decisione è assunta dal Rettore.**

Art. 33

(Prevenzione della corruzione)

1. Il dipendente rispetta le misure **di prevenzione della corruzione** e degli illeciti **contenute nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo** e collabora con il Responsabile della Prevenzione **della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo** nello svolgimento del processo di gestione del rischio, nell'attuazione delle misure e nelle relative attività di monitoraggio.
2. **Fermi restando, in presenza delle condizioni e dei presupposti necessari, l'obbligo di denuncia alle Autorità competenti e la possibilità di inoltrare la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il dipendente segnala gli eventuali illeciti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza apprese nel contesto lavorativo. Al**

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

segnalante (c.d. Whistleblower) si applica il sistema di garanzie e di tutela previste dalla normativa vigente.

3. **La sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo prevede le modalità di segnalazione di cui al comma 1.**
4. **Il dipendente che ritiene di aver subito una ritorsione come conseguenza della segnalazione effettuata ai sensi del presente articolo, ne dà comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).**

Art. 34

(Regali, compensi e altre utilità)

1. Il dipendente in nessun caso chiede, sollecita, accetta per sé o per altri, regali o altre utilità per compiere un atto del proprio ufficio. Sono esclusi i regali di modico valore o d'uso, quelli effettuati nell'ambito di relazioni di cortesia o istituzionali ovvero secondo le consuetudini internazionali.
2. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore s'intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a quanto previsto dall'art. 4 del Codice di comportamento nazionale. In ogni caso il dipendente non accetta, per sé o per altri, denaro o altri strumenti di pagamento sostitutivo del denaro.
3. I regali e le altre utilità, comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, sono restituiti al soggetto che li ha elargiti a cura dello stesso dipendente cui sono pervenuti. Qualora non fosse possibile la restituzione, sono messi a disposizione dell'Ateneo per essere devoluti a fini istituzionali.
4. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da parte di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un rilevante interesse economico nelle decisioni o nelle attività inerenti ai propri compiti istituzionali. Ai fini del presente comma per incarichi di collaborazione si intendono gli incarichi extraistituzionali come individuati in base ai regolamenti d'Ateneo.

Art. 35

(Trasparenza dell'attività istituzionale e tracciabilità)

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alla Pubblica Amministrazione secondo le disposizioni vigenti, prestando la propria collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti ad obbligo di pubblicità sul sito istituzionale.
2. Al fine di garantire la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, il dipendente utilizza, ove previsto, gli strumenti informatici di Ateneo, seguendo le modalità di archiviazione definite dalle procedure interne.
3. I Responsabili delle Strutture e degli uffici garantiscono la regolare comunicazione dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1, in coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 36

(Comportamenti nei rapporti privati e abuso del ruolo istituzionale)

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non utilizza la posizione che ricopre nell'Ateneo per ottenere utilità indebite e non assume comportamenti che possano nuocere agli interessi e all'immagine dell'Istituzione.
2. Salvo espressa autorizzazione, il dipendente non utilizza **il marchio e i segni distintivi** dell'Università in relazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate.

Art. 37

(Comportamento in servizio)

1. Il dipendente **opera nell'interesse della collettività, contribuendo al Valore Pubblico**. Salvo giustificato motivo, non ritarda, ostacola né trasferisce su altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Assume un atteggiamento di rispetto, **non discriminatorio** e di leale collaborazione con i colleghi.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. Il dipendente ha cura **degli arredi e** delle attrezzature di lavoro a lui affidate e le utilizza secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione con propria regolamentazione interna e utilizza i mezzi di trasporto posti a sua disposizione dall'Ateneo solo per lo svolgimento dei compiti d'ufficio.
3. Secondo la normativa vigente e nei limiti delle disposizioni di Ateneo, il dipendente collabora con le altre Pubbliche Amministrazioni ai fini dello scambio e della trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica.

Art. 38
(Rapporti con il pubblico)

1. Nei rapporti con il pubblico, il dipendente:
 - a) favorisce l'instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione;
 - b) risponde alle richieste, utilizzando i mezzi di comunicazione a sua disposizione, in modo completo e, per quanto possibile, tempestivo;
 - c) **si astiene da qualsiasi trattamento preferenziale, orientando, in ogni caso, il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di buon andamento;**
 - d) assicura il rispetto dei tempi e degli standard di qualità fissati dall'Amministrazione nei relativi regolamenti, nelle direttive e nelle apposite carte dei servizi. Nella trattazione delle pratiche rispetta l'ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione in osservanza dei principi di imparzialità ed efficienza.
2. **Il dipendente si attiene ai principi di integrità, correttezza, buona fede, trasparenza ed equità, astenendosi da dichiarazioni pubbliche o comportamenti offensivi nei confronti dell'Ateneo, dei colleghi e/o di altri soggetti o dai quali possano derivare pregiudizi al prestigio, al decoro, all'immagine o all'imparzialità dell'Ateneo, fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e di diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali.**

Art. 39
(Utilizzo delle tecnologie informatiche)

1. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa e istituzionale o ad esse riconducibili. Sono fatte salve le attività di informazione/consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori. In ogni caso, l'utilizzo degli account istituzionali non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione."
2. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali non istituzionali è, di norma, evitato per attività o comunicazioni afferenti al servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.
3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati e adotta ogni misura di sicurezza utile per evitare che altri soggetti possano venire a conoscenza delle credenziali di autenticazione ai sistemi informatici di Ateneo.
4. Il dipendente si uniforma alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'Amministrazione. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del presente Codice, al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività:
 - a) sia contenuta in tempi ristretti;
 - b) non comporti alcun pregiudizio per i compiti istituzionali;
 - c) non comprometta la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione.
6. Il dipendente si astiene, in ogni caso, da frequenti conversazioni telefoniche private e da accessi reiterati ai *social network* e altre piattaforme web per motivi estranei alle attività istituzionali, anche con strumenti propri.
7. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi,

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'Amministrazione.

Art. 40

(Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media)

- 1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all'Amministrazione.**
- 2. Fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica, il dipendente, nel rispetto delle Istituzioni, si astiene da dichiarazioni pubbliche o interventi o commenti offensivi, oltraggiosi, discriminatori, anche attraverso il web, i social media, blog, forum o altre piattaforme digitali, benché aperti a un numero limitato di utenti, che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale. Resta fermo il diritto di ciascuno di rappresentare nelle sedi competenti, ivi compresa la segnalazione alle organizzazioni sindacali, situazioni, fatti o atti ritenuti lesivi dei propri diritti.**
- 3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo delle piattaforme digitali e/o dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale. Il dipendente non può divulgare o diffondere, per ragioni estranee al rapporto di lavoro con l'Amministrazione, dati, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui egli abbia la disponibilità.**
- 4. Il dipendente non può divulgare o diffondere, per ragioni estranee al rapporto di lavoro con l'Amministrazione, dati, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui egli abbia la disponibilità, a meno che non siano di pubblico dominio e fatte salve le esigenze di divulgazione scientifica e di ricerca nel rispetto di quanto previsto agli articoli 18 e 27 del presente Codice e dalla specifica normativa in materia.**

Art. 41
(Social media policy)

1. **Il dipendente è pienamente responsabile dei contenuti e degli interventi che pubblica tramite il proprio account personale sui social media o altre piattaforme digitali/web e in quanto spazi potenzialmente pubblici si esprime con rispetto nei confronti di tutti gli utenti e si impegna a mantenere un comportamento corretto ed etico, in linea con il ruolo di dipendente pubblico.**
2. **Fermo restando quanto previsto all'articolo 40 e all'articolo 33, il dipendente nell'utilizzo del proprio account personale non divulga:**
 - a) **informazioni riservate su colleghi o terze persone acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e/o di cui abbia la disponibilità per ragioni di servizio;**
 - b) **decisioni da assumere e/o provvedimenti relativi a procedimenti in corso o conclusi, salvo che non siano stati resi pubblici dall'Ateneo;**
 - c) **progetti, corrispondenza interna, informazioni e/o documenti riservati o comunque non ancora resi pubblici dall'Ateneo.**
3. **Il dipendente non utilizza il marchio e i segni distintivi dell'Università e non pubblica commenti, video o immagini lesivi della reputazione dell'Ateneo e/o della dignità delle persone o che abbiano contenuti offensivi o discriminatori.**
4. **Qualora dal proprio account personale si evinca l'appartenenza all'Ateneo, il dipendente, nel pubblicare opinioni, giudizi o commenti su fatti, cose o persone, precisa che si esprime a titolo personale.**
5. **Fermo restando il valore meramente esemplificativo delle condotte di cui al comma 2, l'Università si riserva la possibilità di esplicitare ulteriori condotte che possono danneggiare la reputazione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 11 ter, comma 4, del D.P.R. n. 62/2013.**

Art. 42
(Disposizioni particolari per i dirigenti)

1. **Ferma restando l'applicazione del C.C.N.L. di riferimento, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.**

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. Il dirigente svolge con diligenza le sue funzioni, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento finalizzato al miglioramento dell'organizzazione e al conseguimento degli standard di efficienza ed efficacia dei servizi stabiliti dall'Amministrazione.
3. Il dirigente, prima di assumere le funzioni, comunica all'Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli interessi finanziari che possano determinare un conflitto di interessi. Dichiara, inoltre, se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio da dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti ad esso. Fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e reddituale, comunicando gli eventuali aggiornamenti e le variazioni.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare, **in e trasparenti e adotta un comportamento esemplare, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza nei rapporti con i colleghi, con i collaboratori e i con destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse umane ed economiche assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.**
5. Il dirigente, **compatibilmente con le risorse disponibili, favorisce: il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto; l'instaurarsi di rapporti rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia; la circolazione delle informazioni; la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale del personale, l'inclusione lavorativa e la valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.**
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità e della professionalità del personale; affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione; svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura con imparzialità e rispettando i tempi prescritti, **misurando il raggiungimento dei risultati e il comportamento organizzativo, in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ateneo.**

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

7. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie per il contrasto degli illeciti **secondo la normativa vigente, segnala prontamente all'Autorità disciplinare competente gli illeciti di cui viene a conoscenza**, prestando, ove richiesta, la propria collaborazione, salvi gli obblighi di denuncia come per legge; nel caso in cui riceva segnalazione d'un illecito, adotta ogni cautela prevista dalla legge a tutela del segnalante.

Art. 43
(Contratti ed altri atti negoziali)

1. Nella conclusione di accordi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Amministrazione nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi e non corrisponde o promette utilità a titolo di intermediazione. Il presente comma non si applica nei casi in cui l'Amministrazione intenda ricorrere all'intermediazione professionale.
2. Nella predisposizione degli atti di gara non vengono previste posizioni di vantaggio nell'indicazione dei requisiti tecnico-economici e nell'identificazione delle specifiche tecniche. Nei confronti degli operatori economici che concorrono alle gare di appalto, il dipendente limita i contatti personali a quelli strettamente indispensabili alla trattazione delle pratiche di ufficio. Eventuali richieste di chiarimento devono essere formalizzate per iscritto ed i contenuti delle relative risposte, se di interesse generale, resi noti mediante pubblicazione sul Portale di Ateneo.
3. Il dipendente non conclude, per conto dell'Amministrazione Generale e delle Strutture di Ateneo, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente, a eccezione di quelli conclusi per adesione ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile. Nel caso in cui il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, si astiene dal partecipare alle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto, dandone comunicazione al dirigente o al Responsabile della struttura.
4. Il dipendente che conclude accordi o contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli per adesione ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia stipulato nel biennio precedente contratti di appalto, fornitura, servizio,

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
finanziamento ed assicurazione per conto dell'Amministrazione, ne informa il dirigente o il
Responsabile della struttura.

5. Qualora, nelle situazioni di cui ai commi 3 e 4, si trovi il dirigente o il Responsabile della struttura, questi informa il Direttore Generale; nel caso in cui in detta situazione si trovi il Direttore Generale, questi ne informa il Rettore.

Art. 44
(Vigilanza, monitoraggio e attività formative)

1. Sull'applicazione della presente Sezione II del Codice, che **integra e specifica le previsioni del** Codice di Comportamento Nazionale di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 **e ss. mm. e ii.**, vigilano nell'ambito delle rispettive competenze il Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti delle Aree, i Responsabili delle Strutture e l'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari.
2. Con riguardo alle attività di monitoraggio, di informazione e formazione sull'attuazione del Codice si rinvia a quanto previsto dall'art. 15 del Codice di comportamento **nazionale e ss. mm. e ii.**
3. **L'Università prevede e si impegna a garantire lo svolgimento di attività formativa e divulgazione sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.**
4. **L'Università si impegna a rafforzare, attraverso iniziative formative, la sensibilità ai temi e ai problemi delle pari opportunità al fine di generare una coscienza diffusa e condivisa fra tutti i membri della comunità universitaria e promuovere il benessere organizzativo.**

CAPO III
VIOLAZIONI DEL CODICE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 45
(Violazioni del Codice)

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a prendere visione e osservare il presente Codice nonché ad adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità,

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.

2. Ogni persona che ritenga di aver subito una lesione o un danno ovvero abbia conoscenza dell'inosservanza del Codice può indirizzare una segnalazione scritta al Responsabile della propria struttura ovvero, in relazione alla particolarità del caso concreto, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, al Consigliere di fiducia, al Garante degli studenti, al Rettore.
3. Le segnalazioni sono esaminate in modo imparziale, nel rispetto della dignità delle persone coinvolte, della riservatezza delle informazioni, del principio del contraddittorio.
4. Per le segnalazioni relative agli illeciti contemplati dal **Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Ateneo** si rinvia quanto previsto dall'articolo 33 del presente Codice.

Art. 46

(Personale dirigente, tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici)

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, **ad integrazione e specificazione** del Codice nazionale di comportamento, integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio. La violazione delle disposizioni del presente Codice nonché di quelli previsti **Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Ateneo** è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare nel rispetto dei principi di legalità, gradualità e proporzionalità delle sanzioni; resta ferma l'eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare applicabile, la violazione è valutata in proporzione alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche non patrimoniale, arrecato all'Ateneo. Le sanzioni applicabili sono previste dalla legge e dai contratti collettivi.
3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge e di contratto collettivo.

Art. 47

(Personale docente, ricercatore a tempo indeterminato e determinato)

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente Codice da parte del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e da parte del personale ricercatore a tempo determinato, sono valutate dal Rettore.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in relazione alle violazioni delle norme del Codice che integrano una responsabilità disciplinare, il Rettore avvia il procedimento disciplinare presso il Collegio di disciplina; negli altri casi, decide il Senato Accademico, su proposta del Rettore, adottando le misure previste da apposito Regolamento d'Ateneo e, in ogni caso, nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Le misure di cui al comma precedente potranno essere individuate nell'ambito delle seguenti tipologie stabilite dall'articolo 40 dello Statuto di Ateneo:
 - a) decadenza e/o esclusione dagli Organi di governo dell'Ateneo;
 - b) decadenza e/o esclusione dagli Organi delle Strutture dell'Ateneo;
 - c) esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;
 - d) nota di biasimo.

Le sanzioni richiamate alla lettera a), b), c) non potranno avere una durata superiore a 2 anni.

Resta ferma ogni eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile prevista dalla normativa vigente.

Art. 48

(Studenti)

1. La violazione delle norme del presente Codice applicabili agli studenti può dare luogo a sanzioni disciplinari ai sensi del Regolamento studenti dell'Ateneo.
2. Quando siano accertate attività tese a modificare indebitamente l'esito delle prove od impedirne una corretta valutazione, il docente o altro preposto al controllo dispone l'annullamento delle prove medesime e la segnalazione al dirigente dell'Area o del Campus competente ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare ai sensi del Regolamento studenti.

Art. 49

(Violazione del Codice nei rapporti di collaborazione istituzionale, di ricerca e di didattica)

1. L'Università promuove e diffonde la conoscenza del Codice in tutti i rapporti di collaborazione istituzionale, di ricerca e di didattica.
2. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), nonché lett. g) del medesimo Codice trovano applicazione le misure previste dal competente Regolamento di Ateneo. In base al principio di proporzionalità possono inoltre essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, nonché la misura dell'esclusione dalle procedure di rinnovo dei contratti di didattica, di ricerca, di collaborazione e consulenza, anche a titolo gratuito.
3. Per le persone individuate dall'articolo 2, comma 2, lett. a) nonché comma 1, lett. f), del presente Codice, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47. In base al principio di proporzionalità, può essere inoltre disposta la decadenza dalla qualifica di professore e ricercatore Alma Mater.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, ai fini dell'individuazione della tipologia delle misure applicabili, si rinvia all'articolo 40 dello Statuto di Ateneo, come richiamato dall'articolo 47, comma 3, del presente Codice.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi, alle nomine e ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del Codice.

Art. 50

(Violazione del Codice nei rapporti di collaborazione esterna e di fornitura di beni, servizi ed opere)

1. Ai contratti o incarichi di collaborazione o consulenza, a qualsiasi titolo con l'Ateneo, di cui all'articolo 2, comma 5 del presente Codice, è allegato l'estratto relativo al Capo II, Sezione II del Codice. La violazione degli obblighi derivanti dal Capo II, Sezione II del presente Codice potrà comportare la risoluzione del contratto, tenuto conto della gravità della violazione.
2. Nei contratti sottoscritti con enti esecutori di opere o fornitori di beni o servizi a favore dell'Ateneo, di cui all'articolo 2, comma 5, del presente Codice, è inserito il link al Portale

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna - d'Ateneo nel quale saranno pubblicati gli "Obblighi di comportamento" attuativi del Codice, approvati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo. La violazione di tali obblighi potrà comportare il pagamento di penali o la risoluzione del contratto, tenuto conto della gravità della violazione.

3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai contratti, agli incarichi e alle procedure di affidamento sottoscritti ed avviate dopo l'entrata in vigore del presente Codice.

Art. 51

(Entrata in vigore, efficacia, diffusione del Codice)

1. **Il presente Codice, emanato con Decreto Rettorale e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo, entra in vigore il 1° aprile 2024.** Dalla stessa data è abrogato il **Codice etico e di comportamento dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emanato con Decreto Rettorale n. 1408 del 01/10/2014.**
2. L'Ateneo promuove la divulgazione del presente Codice mediante pubblicazione sul Portale e sulla rete intranet di Ateneo nonché ogni altro mezzo di comunicazione idoneo allo scopo.
